



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Laura Tricomi	Presidente
Alberto Pazzi	Consigliere
Maura Caprioli	Consigliere Rel.
Rita Elvira Anna Russo	Consigliere
Eleonora Reggiani	Consigliere

Oggetto:

SEPARAZIONE
DIVORZIO

Ud.24/06/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24710/2025 R.G. proposto da:

██████████-██████████ rappresentato e difeso dall'avvocato ██████████
-ricorrente-

contro

██████████-██████████ rappresentata e difesa dall'avvocato ██████████ ██████████
-controricorrente-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 743/2025 depositata il 29/09/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2026 dal Consigliere Maura Caprioli.

FATTI DI CAUSA

Considerato che:



██████████-██████████ proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso al n. 1356 in data 26.8.2019 dal Tribunale Civile di Messina – con cui gli era stato intimato da ██████████-██████████ il pagamento della somma di euro 6.281,405 (a titolo di rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute dalla ██████████__per spese mediche vertenti le cure odontoiatriche per il figlio ██████████_negli anni 2015-2016-2017-2018, nonché per rette scolastiche presso un istituto privato per il figlio ██████████ relativamente agli anni 2014-2015-2016-2017).

Con sentenza nr n. 749 emessa in data 29.4.2022 il Tribunale rigettava l'opposizione.

Avverso tale pronuncia ██████████-██████████ proponeva appello.

Si costituiva ██████████-██████████ istando per il rigetto.

Con sentenza nr 743/2025 pubbl. il 29/09/2025 la Corte di appello di Messina rigettava il gravame.

Relativamente alla questione processuale sollevata dall'appellante in punto legittimazione attiva osservava che era stato dimostrato l'avvenuto pagamento a mezzo assegni postati sottoscritti personalmente dalla ██████████ sia delle spese mediche che di quelle scolastiche.

Rilevava per quanto riguardava il quantum che non era rinvenibile alcun errore nei calcoli effettuati, se non per ridimensionamento *in minus* della pretesa rispetto al riconoscibile, risultando gli importi richiesti corrispondenti alla documentazione prodotta.

Quanto alla necessità o meno d'un preventivo consenso del genitore non collocatario, che in tema di spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, il genitore collocatario non era tenuto a concordare preventivamente e ad informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, qualora si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e



prevedibile ripetersi e riguardanti esigenze destinate a ripetersi con regolarità, ancorché non predeterminabili nel loro ammontare (come ad es. le spese scolastiche, spese mediche ordinarie), riguardando il preventivo accordo solo quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole; tuttavia, anche per queste ultime, la mancanza di preventiva informazione ed assenso non determina automaticamente il venir meno del diritto del genitore che le ha sostenute alla ripetizione della quota di spettanza dell'altro, dovendo il giudice valutarne comunque l'effettiva rispondenza all'interesse preminente del minore e al tenore di vita familiare.

In ogni caso precisava che per le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, il mancato preventivo interpello del coniuge poteva essere sanzionato nei rapporti tra i coniugi, ma non comporta l'irripetibilità delle spese (nella specie, relative all'iscrizione ad un corso sportivo ed all'attività scoutistica) effettuate nell'interesse del minore e compatibili con il tenore di vita della famiglia .

Considerava pertanto sulla base degli enunciati principi che le terapie praticate rientravano nell'ambito di un intervento terapeutico certamente necessario per risolvere i problemi odontoiatrici del figlio [REDACTED] mentre la frequenza di un istituto scolastico privato appariva funzionale al conseguimento di un titolo di studio che avrebbe potuto giovare al figlio [REDACTED] per il suo inserimento nel mondo del lavoro sicchè non si ravvisava alcun malgoverno dei superiori principi da parte del primo Giudice.

Con riguardo alla sostenibilità della spese la Corte distrettuale riteneva, alla stregua delle risultanze di causa, presumibile una sufficiente



redditività del nucleo familiare a far fronte agli esborsi dalle superiori causali derivanti.

Avverso tale pronuncia [REDACTED] ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi cui ha resistito [REDACTED] con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative in vista dell'udienza camerale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Ritenuto che:

Con il primo motivo si deduce in relazione all' art. 360, I comma, n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell'art. 337-ter del codice civile per avere la Corte d'Appello violato e falsamente applicato l'art. 337-ter del codice civile ritenendo che le spese odontoiatriche sostenute per il figlio [REDACTED] fossero dovute dal genitore non collocatario in assenza del preventivo consenso richiesto dalla normativa vigente e dai principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità.

Con un secondo motivo si denuncia in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. la nullità della sentenza per vizio di motivazione per avere la Corte d'Appello mancato di fornire alcuna adeguata spiegazione circa la qualificazione delle spese odontoiatriche come spese ordinarie anziché straordinarie, limitandosi a generiche affermazioni prive di supporto argomentativo.

Con un terzo motivo si censura la decisione sotto il profilo della violazione dell'art. 337-ter del codice civile e dei principi in materia di responsabilità genitoriale in relazione all' art. 360, primo comma, n.3 per avere Corte d'Appello ritenuto che le spese odontoiatriche non urgenti sostenute unilateralmente dal genitore collocatario senza il preventivo consenso



dell'altro genitore potessero essere rimborsabili in violazione del principio della bigenitorialità e di quello secondo cui le spese straordinarie di rilevante entità costituiscono decisioni di maggiore interesse che richiedono la preventiva concertazione .

Con il quarto motivo si lamenta in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c – l'omessa pronuncia su eccezione di carenza di legittimazione attiva.

Il primo motivo è inammissibile.

La statuizione, in relazione al mancato preventivo accordo dei genitori sulle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, è conforme alla più recente giurisprudenza di questa Corte, oramai consolidata, secondo la quale il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, qualora si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi e riguardanti esigenze destinate a ripetersi con regolarità, ancorché non predeterminabili nel loro ammontare (come ad es. le spese scolastiche, spese mediche ordinarie), riguardando il preventivo accordo solo quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole, fermo restando che, anche per queste ultime, la mancanza della preventiva informazione ed assenso non determina automaticamente il venir meno del diritto del genitore che le ha sostenute, alla ripetizione della quota di spettanza dell'altro, dovendo il giudice valutarne la rispondenza all'interesse preminente del minore e al tenore di vita familiare (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 14564 del 25-05-2023; v. anche Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 2467 del 08-02-2016).



Il giudice di merito, infine, ha spiegato le ragioni per le quali le spese relative alle cure odontoiatriche e quelle scolastiche dovevano essere ritenute rispondenti all'interesse del figlio, valutata ed accertata l'utilità delle spese medesime; ed ha verificato la loro sostenibilità con un giudizio che attiene al merito della vertenza, in questa sede insindacabile.

Va inoltre aggiunto che la Corte di appello ha rilevato che per le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, il mancato preventivo interpello del coniuge può essere sanzionato nei rapporti tra i coniugi, ma non comporta l'irripetibilità delle spese (nella specie, relative all'iscrizione ad un corso sportivo ed all'attività scoutistica) effettuate nell'interesse del minore e compatibili con il tenore di vita della famiglia.

Statuizione questa non specificamente contestata dal ricorrente.

Il secondo motivo è infondato.

La Corte di appello ha richiamato gli indirizzi giurisprudenziali che si sono formati relativamente al discrimen fra spese ordinarie e quelle straordinarie distinguendo quelle imponderabili, e rilevanti nel loro ammontare, da quelle routinarie che, certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi, sono integrative, quali componenti variabili, dell'assegno complessivamente dovuto.

Ha precisato che il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, qualora si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi e riguardanti esigenze destinate a ripetersi con regolarità, ancorché non predeterminabili nel loro ammontare (come ad es. le spese scolastiche, spese mediche ordinarie), riguardando il preventivo accordo solo quelle spese straordinarie che per rilevanza,



imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole.

Ha poi chiarito che la mancanza di preventiva informazione ed assenso non determina automaticamente il venir meno del diritto del genitore che le ha sostenute alla ripetizione della quota di spettanza dell'altro, dovendo il giudice valutarne comunque l'effettiva rispondenza all'interesse preminente del minore e al tenore di vita familiare.

Ha quindi ritenuto alla luce degli enunciati principi di condividere la valutazione espressa al riguardo dal Tribunale laddove aveva considerato che le terapie praticate rientravano nell'ambito di un intervento terapeutico certamente necessario per risolvere i problemi odontoiatrici del figlio [REDACTED] mentre la frequenza di un istituto scolastico privato appariva funzionale al conseguimento di un titolo di studio che avrebbe potuto giovare al figlio [REDACTED] per il suo inserimento nel mondo del lavoro.

La Corte d'Appello, con la relativa statuizione, ha accertato la rispondenza delle spese sostenute dalla [REDACTED] all'interesse del figlio ed ha valutato l'utilità delle spese medesime nonché verificata la loro sostenibilità.

La pronuncia non rivela pertanto una obiettiva carenza nell'indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, essendovi - anzi - una chiara esplicitazione del quadro probatorio nonché una accurata disamina logico-giuridica che lascia trasparire il percorso argomentativo seguito.

Il terzo motivo è infondato.

Il Giudice distrettuale, diversamente da quanto affermato dal ricorrente, ha correttamente sostenuto che in caso di dissenso da parte del genitore non collocatario, la rimborsabilità delle spese è subordinata alla



valutazione, da parte del giudice di merito, della utilità delle stesse per i figli.

Non pertinente si rivela il richiamo contenuto nel motivo alla decisione nr 22522/2025 che riguarda il caso di esecuzione forzata avviata con atto di precetto sulla base di un decreto di omologa per il recupero di spese straordinarie (nella specie di divertimento) per le quali era invece richiesto il preventivo accordo che costituiva ai fini della procedura esecutiva condizione di esigibilità.

Nel caso invece qui in esame la richiesta di rimborso pro quota è stata fondata su un decreto ingiuntivo che è stato opposto dando vita ad un ordinario processo di cognizione diretto a verificare sulla base della documentazione prodotta a corredo la sussistenza o meno del diritto azionato.

L'ultimo motivo è infondato.

La Corte di appello si è pronunciata sulla questione della carenza di legittimazione attiva sicchè non è configurabile il vizio di omessa pronuncia ritenendo che l'appellata avesse *"personalmente sostenuto le spese delle quali ha chiesto il rimborso pro-quota, con la conseguenza che la contestazione riguardante l'effettuazione di tali esborsi attiene al merito della causa. In ogni caso tale eccezione è palesemente infondata, poiché anche dopo il raggiungimento della maggiore età si deve presumere che i figli siano mantenuti dai genitori ove non abbiano raggiunto l'autonomia economica e poiché le condizioni di separazione omologate prevedevano appunto che entrambi i genitori si dovessero far carico delle spese straordinarie nell'interesse del figlio [REDACTED] si deve presumere che gli esborsi indicati nel ricorso monitorio per spese medico dentistiche siano state sostenute dalla [REDACTED] con la quale viveva il figlio maggiorenne,*



in quanto quest'ultimo non era ancora autonomo, come si desume anche dal fatto che gli accordi di separazione omologati non erano stati in alcun modo modificati".

Ha poi considerato corroborata in fatto la legittimazione attiva alla luce della avvenuta produzione di plurimi assegni postali sottoscritti personalmente - quale strumento di pagamento - dalla [REDACTED] [REDACTED] a pro' del sanitario curante di [REDACTED] e di ricevute attestanti l'avvenuto pagamento delle spese scolastiche a mani del responsabile della struttura frequentata dal figlio [REDACTED] da parte personalmente della [REDACTED] (cfr. pag. 5-6 sentenza di appello).

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità in favore della controricorrente, spese che si liquidano in € 2000,00 oltre ad € 200,00 per esborsi ed ad accessori di legge ed al 15% per spese generali. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri elementi identificativi a norma dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 196/2003.

Così deciso in Roma 24.06.2026

Il Presidente
(Laura Tricomi)

